
LA "CARTA DEL LAVORO" E LA LEGISLAZIONE SOCIALE (1)

Chi studia con animo sereno lo svolgersi della rivoluzione francese e di quella fascista è colpito da due date che contrassegnano i punti fondamentali dello sviluppo ideologico dei due grandi avvenimenti storici: la notte del 4 agosto 1789 e quella del 21 aprile 1927.

Nella prima l'Assemblea nazionale abolì i diritti feudali e proclamò i « *Diritti dell'uomo e del cittadino* »; nella seconda il Gran consiglio fascista discusse ed approvò la « *Carta del lavoro* ».

Ma quale diversità di ambienti e di scopi! Passata nelle mani dei rappresentanti della nazione la sovranità dello stato, l'assemblea nazionale non ebbe altra preoccupazione che quella di abolire i vecchi privilegi; e, sotto l'incubo della paura, l'aristocrazia ed il clero fecero a gara per sostenere le più audaci proposte innovatrici. Infatti, mentre il marchese di Foucault parlò contro i privilegi della nobiltà di corte, il visconte di Beauharnais chiese l'uguale ammissibilità di tutti i cittadini agli impieghi, e il vescovo di Nancy propose il riscatto dei diritti feudali goduti dalla Chiesa.

Così, tra le acclamazioni della folla delirante che gremiva le tribune dell'assemblea, caddero l'uno dopo l'altro il diritto di co-

(1) Discorso pronunciato il 12 novembre 1927 all'Università degli studi in occasione della solenne inaugurazione dell'anno accademico 1927 - 28.

lombaio, le giustizie feudali, le corporazioni artigiane, le servitù personali. L'assemblea inoltre, dopo aver votato una medaglia commemorativa del grande avvenimento, proclamò solennemente la libertà dell'individuo sotto l'egida della legge uguale per tutti e deliberò di dare a Luigi XVI il titolo di restauratore della libertà francese.

Nel pensiero di quei legislatori ogni forma di libertà era l'antitesi di un vincolo o di un privilegio; e bene osservava lo Janet (1) che « la libertà di andare e venire, ad esempio, si riferiva alla Bastiglia ed ai mandati di arresto arbitrari; la libertà di scrivere e di stampare ricordava l'*Èmile* bruciato dalla mano del boia e Rousseau bandito per avere scritto uno dei più bei libri del secolo; la libertà di coscienza ricordava i protestanti cacciati dal reame e privati dello stato civile; la proprietà affermata come diritto naturale si opponeva alle vecchie prestazioni feudali a cui era stata asservita; l'uguaglianza di fronte alla legge negava le giustizie eccezionali; l'uguale ammissibilità agli uffici ricordava il privilegio dei gradi riservati ai nobili; la ripartizione uguale delle imposte ricordava la taglia pagata esclusivamente dal terzo stato ».

La « *Carta del lavoro* », ideata dal Duce del fascismo, diviene formulazione positiva soltanto nel V anno del nuovo regime e dopo studi e contributi delle varie organizzazioni professionali e dei ministeri competenti. Nella notte del 21 aprile 1927, « annuale della fondazione di Roma e festa nazionale del lavoro », il Gran consiglio l'approvò definitivamente proclamandola il « *documento fondamentale della rivoluzione fascista* ».

La rivoluzione francese fu la lotta della grande borghesia per il riconoscimento dei suoi diritti e la sua liberazione dai lacci delle forze feudali; essa proclamò la libertà e l'uguaglianza, « ma la voce della libertà (scriveva Marat nel suo *Amico del popolo*) non dice nulla al cuore di un povero che muore di fame ».

(1) JANET, Histoire de la science politique dans ses rapports avec la morale, III^a edizione, 1837.

Nella « *Carta* » è consacrato, invece, il principio del lavoro e della produzione considerata nel suo complesso unitario, e perciò i suoi obiettivi si riassumono nel benessere dei singoli e nello sviluppo della potenza nazionale (1).

Mentre per il socialismo marxista tutta la storia è storia di lotta di classi e quella odierna è la storia della lotta fra la borghesia e il proletario (2), pel fascismo non v'è lotta ma cooperazione e collaborazione di classi, con reciprocità di diritti e di doveri; sicché non solo è dovere dei produttori di dare alla produzione un indirizzo conforme agli interessi della nazione, ma è altresì dovere specifico delle associazioni professionali di promuovere in tutti i modi l'aumento e il perfezionamento dei prodotti e la riduzione dei costi.

Il lavoro non è lasciato più libero di svolgersi secondo gli interessi individuali, ma è disciplinato in modo da rendere l'organizzatore dell'impresa responsabile dell'indirizzo della produzione di fronte allo stato.

L'intervento diretto dello stato nella produzione economica ha luogo soltanto « *quando manchi o sia insufficiente l'iniziativa privata, o quando siano in giuoco interessi politici dello stato medesimo. Tale intervento può assumere la forma del controllo, dell'incoraggiamento e della gestione diretta* » (3).

La « *Carta* » ha suscitato larghe discussioni in tutto il mondo civile.

Naturalmente la stampa dei Sóvieti non le riconosce nessun valore sociale; quella inglese ed americana, invece, la considera come uno dei fatti più salienti del dopo guerra e del nuovo regime.

Anzi, il *Daily chronicle* del 23 aprile 1927 sostiene che « essa trasformerà l'Italia da una semplice attività politica in una

(1) La Carta del lavoro. Dichiarazione II.

(2) WESNER SOMBART, Socialismo e movimento sociale nel secolo XX, Palermo, Sandron, 1898.

(3) La Carta del lavoro. Dichiarazione IX.

collettività produttiva, e può considerarsi come una nuova costituzione dello stato ».

Difatti, dalle ferie agli infortuni, dal lavoro notturno all'indennità di licenziamento, dagli uffici di collocamento alla previdenza contro la disoccupazione e le malattie, è tutto un programma completo che neanche il socialismo più riformista avrebbe mai sognato di attuare!

La « *Carta del lavoro* » consta di trenta paragrafi divisi in quattro capi.

Il primo capo, « *Dello stato corporativo e della sua organizzazione* », concerne tutto il nuovo ordinamento corporativo e sindacale creato con la legge 3 aprile 1926, n. 563. Il secondo, « *Del contratto collettivo del lavoro e della garanzia del lavoro* », svolge la materia del contratto collettivo di lavoro fissando gli elementi essenziali di questo in rapporto agli interessi dei prestatori di opera. Il terzo, « *Degli uffici di collocamento* », proclama come principio la funzione dello stato nella materia del disciplinare l'offerta nazionale del lavoro, ed ha proporzioni di schietto carattere organizzativo. Infine il quarto capo, sotto la rubrica « *Della previdenza, dell'assistenza, dell'educazione e dell'istruzione* », è in parte dogmatico ed in parte programmatico, con riferimento a una prossima e vasta serie di riforme sociali (1).

Come vedesi, la « *Carta* » non è una legge dello stato, ma un'elencazione di precetti concreti per l'assetto dei rapporti fra capitale e lavoro.

Quasi tutte le prime dieci massime hanno trovato la loro affermazione positiva nelle norme della legge e del regolamento sui rapporti collettivi di lavoro: perciò il valore obbligatorio di esse deriva direttamente dalle disposizioni di legge cui si riferiscono e si ricollegano. Quanto alle altre dichiarazioni contenute nel documento,

(1) CARLO COSTAMAGNA, Carattere costituzionale della « *Carta del lavoro* ». - Il diritto del lavoro. Anno I°, fasc. 4 - 5, aprile - maggio 1927.

se non corrispondono a norme legislative, rappresentano tuttavia dei principi e degli orientamenti di massima che lo stato fascista si propone di tradurre in disposizioni positive (1).

Noi oggi ci ripromettiamo di illustrare particolarmente il capo IV della « *Carta* », quello cioè che si riferisce alle provvidenze che lo stato fascista intende o di migliorare o di introdurre nel nostro sistema legislativo per l'elevamento morale e sociale della nazione.

* * *

Dopo aver fatto la storia della legge sugli « *Infortuni* » e di quella sulla « *Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai* », l'oratore s'intrattiene a parlare sulla « *Cassa Nazionale Infortuni* », e quindi prosegue:

Nelle leggi suaccennate non era però ancora contemplata l'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni agricoli, la quale entrò nel nostro sistema legislativo soltanto nel periodo bellico, cioè nel 1917.

Per il decreto legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, sugli infortuni agricoli, sono assicurati di diritto tutti i lavoratori della terra, siano essi fissi o avventizi, proprietari, mezzadri, affittuari, ecc.

L'assicurazione agricola fu affidata in principio alla « *Cassa nazionale di assicurazione contro gli infortuni* », alle « *Casse consorziali* » e ai « *Sindacati* », che avevano esercitato tal genere di assicurazioni prima del 26 marzo 1917.

Però, in seguito ai voti emessi dagli agricoltori, questa assicurazione è affidata attualmente anche alle « *Casse mutue fra le aziende agricole e forestali* » (2), le quali esplicano la loro attività

(1) Circolare del Ministro delle corporazioni ai prefetti del 16 giugno 1927.

(2) R. D. Legge 15 ottobre 1925, n. 2050.

nei 25 compartimenti assicurativi in cui è stato diviso il territorio del regno (1).

La « *Carta del Lavoro* » promette di estendere « *l'assicurazione anche alle malattie professionali e alla tubercolosi come avviamento all'assicurazione generale di tutte le malattie* » (2). Anzi l'assicurazione contro la tubercolosi è un fatto compiuto. Con questa assicurazione il governo nazionale ha già realizzato uno dei maggiori postulati della politica del regime in materia di previdenza e di assistenza sociale.

Con esso l'Italia è il primo paese del mondo che affronti in pieno e con mezzi idonei il problema della tubercolosi.

L'assicurazione ha per iscopo di provvedere, a favore degli assicurati e delle persone di loro famiglia, al ricovero: *a*) in speciali luoghi di cura a tipo sanatoriale ospitaliero, sanatoriale e postsanatoriale; *b*) in istituzioni ospitaliere legalmente riconosciute, le quali abbiano speciali e separati locali atti ad assicurare agli aventi diritti all'isolamento un posto ritenuto conveniente dall'autorità sanitaria provinciale (3).

La legge 17 luglio 1898, n. 350, che istituiva la « *Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai* », era basata, invece, sull'assicurazione libera ma sussidiata dallo stato, nonostante che il Consiglio della previdenza si fosse pronunziato per l'obbligatorietà, chiamandovi a contribuire gli operai, gli imprenditori ed, eventualmente, lo stato (4).

Naturalmente le obiezioni fatte, che, a causa dei bassi salari in uso in Italia, ben pochi operai si sarebbero iscritti, che la quota da assegnarsi ad ogni operai si sarebbe ridotta al minimo con l'aumento delle iscrizioni, e che le pensioni sarebbero irrisionarie (5),

(1) R. D. 4 marzo 1926, n. 460; R. D. 16 settembre 1926, n. 1699.

(2) La Carta del lavoro. Dichiarazione XXVII.

(3) Legge 17 ottobre 1927, n. 2055.

(4) CARLO F. FERRARIS, Relazione al consiglio di previdenza, Roma, Bertero, 1897.

(5) ALDO CONTENUTO, op. cit., pag. 207. •

trovarono la loro rispondenza nei fatti, tanto che nel 1908, cioè 10 anni dopo la sua istituzione, soltanto 250.000 erano gli operai iscritti su otto milioni di assicurabili.

« Ciò è penoso ricordare », esclamava l'on. Luigi Luzzatti al III congresso internazionale delle assicurazioni sociali tenuto a Roma nel 1908, « ma lo dico: vi è qualche cosa che preferisco ancora alla libertà, ed è l'assicurazione effettivamente concessa a tutti i lavoratori del paese » (1).

La conversione dell'illustre uomo dalla libertà all'obbligatorietà in materia di assicurazioni sociali — conversione citata con molta simpatia da Angelo Cabrini (2) in una sua interpellanza svolta alla Camera dei deputati il 22 giugno 1914, e che provocò quella brillante risposta del Luzzatti: « Quando il principe di Bismarck ha ragione, gliela danno anche i socialisti; e quando i socialisti hanno ragione, gliela diamo anche noi » — fece una grande impressione nel mondo parlamentare; e il principio dell'obbligatorietà trionfò nel 1919 con la trasformazione della « *Cassa nazionale di previdenza* » in « *Cassa nazionale per le assicurazioni sociali* ».

Con l'art. 1 del D. L. Luogotenenziale 21 aprile 1919, N. 603, che istituiva dunque la « *Cassa nazionale per le assicurazioni sociali* », si rese obbligatoria l'assicurazione a tutti gli operai delle industrie, dei commerci e dell'agricoltura, compresi i mezzadri e gli affittuari che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive aziende, nonchè ai domestici e alle persone addette sotto qualsiasi denominazione ai servizi famigliari.

Questa legge, combattuta ed ostacolata dalle classi più retrive dell'economia nazionale, fu sostenuta invece con molta energia dai

(1) Resoconto dell'VIII congresso internazionale delle assicurazioni sociali, Roma, 1908.

(2) ANGELO CABRINI, Linee di un programma di legislazione sociale. - Interpellanza al Ministero di Agricoltura e Commercio, svolta alla Camera dei deputati nella tornata del 22 giugno 1914.

primi Fasci di combattimento; e l'on. Mussolini, con R. D. 30 dicembre 1923, n. 3184, ne impose a tutti la più rigorosa osservanza. Per esso l'assicurazione è obbligatoria per tutte le persone d'ambo i sessi che abbiano superato l'età di quindici e non quella di 65 anni, e che prestino l'opera loro alle dipendenze di altri.

L'obbligo dell'assicurazione è esteso a quasi *sette milioni* di lavoratori, e le istituzioni per la salute degli operai fondate dalla « Cassa » sono « un'eloquente dimostrazione », come nota il Duce, « dello sforzo che l'Italia fascista compie per l'elevazione materiale « e morale del popolo » (1).

La « Cassa », infatti, integra ed intensifica il programma che a vantaggio dei propri assicurati svolge nel campo previdenziale, attraverso le molteplici forme di assistenza sanitaria ed igienica.

La « Cassa » si occupa altresì della preparazione delle visitatrici sanitarie specializzate per le fabbriche, la maternità e la prima infanzia, allo scopo di portare e diffondere negli ambienti del lavoro le norme dell'igiene e di educare all'osservanza di esse le masse operaie, perchè più che il sussidio in caso di malattie, la « Cassa » deve difendere e restituire la salute agli artefici della produzione nazionale.

Alla « Cassa nazionale delle assicurazioni sociali » è pure affidata l'amministrazione della « Cassa invalidi della marina mercantile », creata con legge 22 giugno 1913, n. 767, la quale unificò le « Casse » sorte nelle principali città marinare (Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Ancona), e quella di altre istituzioni assicurative.

La « Cassa nazionale per le assicurazioni sociali » ha pure speciali forme di assicurazione facoltativa per coloro che sono esclusi dall'assicurazione obbligatoria.

(1) GIOVANNI INDRI, Per la salute degli operai, con prefazione di S. E. Benito Mussolini, Roma, 1927.

Lo stato fascista si propone altresì di attuare « *forme speciali assicurative dotazioni per giovani lavoratori* » (1) allo scopo di garantire ad essi una certa somma « per l'età in cui dovranno « affrontare da soli le incognite della vita » (2).

* * *

Il quadro italiano delle assicurazioni sociali si completa con l'« *Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria* » e la « *Cassa nazionale di maternità* ».

L'assicurazione contro la disoccupazione involontaria fu incoraggiata in principio dagli enti locali. Sono degni di nota i municipi di Venezia, Padova e Brescia, i quali, seguendo l'esempio di alcune grandi città del Belgio e specialmente di Gand, stanziarono per primi nei propri bilanci somme notevoli per integrare la previdenza collettiva contro la disoccupazione involontaria; l'« *Umanitaria* », di Milano e la « *Cassa di risparmio* » di Bologna, la quale istituì fin dal 1896 i libretti di credito per la mancanza di lavoro, alimentati dai depositi volontari degli operai e dai contributi della Cassa (3).

L'assicurazione legale obbligatoria contro la disoccupazione involontaria trionfò in Italia soltanto nel 1919.

La legge del 1919, n. 2314, emerge nel quadro delle provvidenze sociali, sia perchè istituendo l'assicurazione contro la disoccupazione informò a maggiore dignità il comportamento delle classi lavoratrici, non più querule e minacciose ricercatrici di soccorsi pecuniari in caso di disoccupazione, ma portatrici di un titolo di risparmio che loro conferisce il diritto ad una indennità; sia perchè, col basare questa assicurazione sul principio dell'obbligatorietà, percorse ogni altra legislazione straniera.

(1) La Carta del lavoro. Dichiarazione XXVII.

(2) G. BOTTAI, La Carta del lavoro, Roma, 1927 (V), pag. 202.

(3) Cassa di Risparmio di Bologna. - Atti dell'assemblea generale degli azionisti tenutasi il giorno 26 marzo 1899, pag. 11, Bologna, 1899.

Con l'avvento del fascismo al potere molti industriali, sostenuti da alcuni economisti, iniziarono una vigorosa campagna per sottrarsi all'obbligo di questa assicurazione ritenendola troppo gravosa per l'industria; ma, come nota S. E. Belluzzo, il governo fascista « senza indugi né perplessità le tese la sua mano potente, poichè « ebbe precisa la visione della necessità di un tale istituto di previdenza nell'ordine economico, sociale e politico della nazione.

« Resa applicabile soltanto alle categorie che possono trarne « effettivi e tangibili benefici, semplificata nel suo ordinamento in « modo da renderla accetta anche ai datori di lavoro, sgravata da « ingombranti ed inutili soprastrutture, resa agile nell'ordinamento e « parca nelle spese di gestione, l'assicurazione obbligatoria copre « oggidì il rischio di disoccupazione di oltre tre milioni di lavoratori « nell'industria » (1).

E difatti la nuova legislazione fascista con R. D. 30 dicembre 1923, n. 3158, ha riordinato tutta la materia dell'assicurazione contro la disoccupazione. Partendo dal principio dell'unità del rischio, e quindi dell'unicità dell'amministrazione, la nuova legge ha soppresso le « Casse professionali » e riconosce come organi dell'assicurazione la « Cassa nazionale delle assicurazioni sociali » e le « Casse provinciali ed interprovinciali » da essa dipendenti.

L'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è applicabile alle persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità, che abbiano compiuto l'età di quindici anni e non superata quella di 65, ed esclude soltanto i lavoratori agricoli, gli impiegati la cui retribuzione ragguagliata a mese superi le 800 lire, i lavoratori a domicilio, i domestici, il personale artistico, teatrale, cinematografico, ecc. (2).

Col 1 luglio 1924 si istituì un'unica tessera ed un'unica marca per l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia e la disoccupazione,

(1) GIUSEPPE BELLUZZO, Il Fascismo contro la disoccupazione - Le assicurazioni sociali, anno II, n. 3, maggio - giugno 1926.

(2) R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 3158.

e gli uffici periferici della « *Cassa nazionale delle assicurazioni sociali* » assorbirono le « *Casse professionali* » sorte nelle diverse regioni d'Italia.

Allo scopo di combattere, attenuare e prevenire la disoccupazione, la « *Cassa nazionale* » può anche concedere anticipazioni sulla disponibilità dei fondi per l'esecuzione di lavori pubblici sia d'interesse generale che d'interesse locale.

L'assicurazione contro la disoccupazione non può dirsi perfetta se non la si estende anche ad alcuni casi di disoccupazione stagionale (muratori, fornaciai, filandai, ecc.), ai lavoratori agricoli, a quelli a domicilio e agli impiegati privati con stipendio mensile superiore alle lire 800, ora esclusi; e se non si eleva il sussidio giornaliero in relazione all'aumentato costo della vita.

Il fascismo ha già promesso nella XXVII dichiarazione della « *Carta* » di « *perfezionare l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria* », allo scopo di mettere in materia assicurativa il nostro paese all'avanguardia delle nazioni civili.

L'assicurazione contro la disoccupazione non è completa se non è presidiata dagli « *Uffici di collocamento* » per ridurre al minimo possibile il numero degli operai senza lavoro.

Riguardo al carattere degli « *Uffici di collocamento* » varie sono le opinioni. Nei congressi socialisti trionfò sempre il carattere di classe; nella « *Carta del lavoro* », invece, è detto che « *essi devono essere costituiti a base paritetica sotto il controllo degli organi corporativi dello stato e con l'obbligo ai datori di lavoro di assumere i prestatori d'opera pel tramite di detti uffici* » (1), dando però la preferenza agli iscritti al partito e ai sindacati fascisti secondo la loro anzianità d'iscrizione.

L'idea dell'assistenza alle operaie puerpere per mezzo dell'assicurazione fu lanciata per la prima volta nel Congresso internazionale degli infortuni sul lavoro tenuto a Milano nell'ottobre 1894; ma

(1) La Carta del lavoro. Dichiarazione XXIII.

i diversi progetti d'iniziativa parlamentare e ministeriale incontrarono sempre tenaci resistenze tanto alla Camera quanto al Senato. Soltanto con la legge 17 ottobre 1910, n. 520, sorse in Italia la « *Cassa di maternità* ».

Con questa si assicura un sussidio di puerperio alle operaie madri, alle quali la legge sul lavoro delle donne non permette di essere impiegate al lavoro se non dopo trascorso un certo tempo dal parto.

Lo sviluppo di questa forma assicurativa, promesso solennemente nella XXVII dichiarazione della « *Carta del lavoro* », completato dall'« *Opera nazionale della maternità e dell'infanzia* », istituita con legge 10 dicembre 1925, n. 2227, la quale, oltre che all'assistenza dei bambini lattanti e divezzi appartenenti a famiglie bisognose e dei fanciulli fisicamente o psichicamente anormali e dei minori materialmente abbandonati, travati o delinquenti, provvede alla protezione e all'assistenza delle gestanti e delle madri bisognose o abbandonate.

Per tutte queste leggi assicurative i sindacati fascisti domandano una magistratura speciale per una più rapida e chiara procedura, in cui trovi posto una rappresentanza della classe operaia, e l'istituzione di una *Cassa unica per le assicurazioni sociali*.

La « *Carta* » per ora esplicitamente dichiara che « è compito delle associazioni di lavoratori la tutela dei loro rappresentati nelle pratiche amministrative o giudiziarie relative alle assicurazioni infortuni e alle assicurazioni sociali » (1). Con queste dichiarazioni si viene a dare un solenne riconoscimento all'« *Opera del patronato nazionale* » istituita dall'on. Rossini, e si mira ad abolire tutto quel patrocinio privato che va svolgendo all'ombra della classe operaia un'ignobile opera di speculazione e di sfruttamento.

Nella « *Carta* » è promessa pure l'unificazione degli istituti di previdenza; anzi la XXVI dichiarazione, dopo avere affermato

(1) La Carta del lavoro. Dichiarazione XXVII.

che « *la previdenza è un'alta manifestazione del principio di collaborazione* », promette che « *lo stato mediante gli organi corporativi e le associazioni professionali procurerà di coordinare e unificare, quanto è più possibile, gli istituti di previdenza* ».

Tale coordinamento è necessario non solo per porre sotto un'unica direzione i numerosi ambulatori, ospedali e convalescenziari aperti dai diversi istituti nelle varie regioni del regno, ma anche per arrivare a quella « *Polizza unica del lavoro* » (1), comprendente non soltanto i rischi del lavoro ma anche quelli inerenti all'individuo, che fu auspicata nella VII conferenza internazionale del lavoro tenutasi a Ginevra nella primavera del 1925.

* * *

Una conquista operaia di grande importanza sociale ed economica, per le molteplici ripercussioni che ha sulla salute fisica del lavoratore e sullo sviluppo dell'industria, è quella delle *otto ore di lavoro*.

La questione delle otto ore si trascinava da parecchio tempo nei consessi tecnici e nelle assemblee legislative italiane, ma prima della marcia su Roma non si era venuti a nessuna conclusione.

Il governo fascista, interpretando i bisogni fisiologici delle classi lavoratrici e seguendo il movimento operaio internazionale, ha limitato fin dal 1923 la durata massima normale della giornata lavorativa degli operai e impiegati delle aziende industriali, commerciali e degli uffici, dei lavori pubblici e degli ospedali, nonchè degli avventizi agricoli, ad otto ore giornaliere, oppure a 48 settimanali di lavoro effettivo (2).

(1) CORRADO MARCHI, Idee e fatti dello stato corporativo. - La « Polizza del Lavoro ». - Le Assicurazioni Sociali, anno II, n. 6. novembre, dicembre 1926.

(2) R. D. Legge 15 marzo 1923, n. 692.

« Con questa legge l'Italia », disse l'on. Bottai alla Camera nella seduta del 1 giugno u. s., « oltrepassa Washington, poichè « arriva al salariato agricolo ».

Tuttavia il nostro paese, per superare la crisi economica del dopo - guerra, nel 1926 si è trovato nella necessità di autorizzare — come del resto si era fatto in Germania e in altri stati — tutte le aziende industriali, commerciali ed agricole ad aumentare, in via eccezionale e retribuendola, di un'ora l'orario di lavoro dei rispettivi impiegati ed operai (1).

La legge sulle otto ore è integrata da quella sul « *Dopolavoro* » (2), che ha principalmente per iscopo di promuovere il « sano e proficuo impiego delle ore libere dei lavoratori, con istuzioni dirette a sviluppare le loro capacità fisiche, intellettuali e « morali », e da quella sul riposo settimanale e festivo, la quale, uniformandosi alla convenzione di Ginevra del 1921, dispone che tutto il personale, occupato in ogni stabilimento industriale pubblico o privato o alle sue dipendenze, debba godere, durante ogni periodo di sette giorni, di un riposo settimanale che comprenda al minimo 24 ore consecutive e coincida, per quanto è possibile, con il giorno consacrato dalla tradizione o dagli usi del paese e della regione (3).

E il Duce del fascismo, uniformandosi alle tradizioni italiane e alle convenzioni internazionali, nella XV dichiarazione della « *Carta* » esplicitamente proclama che « *il prestatore di lavoro ha « diritto al riposo settimanale in coincidenza con le domeniche* », e che « *i contratti collettivi applicheranno il principio tenendo conto « delle norme di legge esistenti, delle esigenze tecniche dell'impresa, « e, nei limiti di tali esigenze, provvederanno altresì che siano « rispettate le solennità civili e religiose, secondo le tradizioni locali* ».

(1) R. D. Legge 39 giugno 1926, n. 1096.

(2) R. D. Legge 1 maggio 1925, n. 582.

(3) Legge 16 giugno 1907, n. 337; Legge 7 luglio 1907, n. 489, e Reg. 7 novembre 1907, n. 807, e 8 agosto 1908, n. 599.

Nella « *Carta* » è disposto pure che « *dopo un anno di ininterrotto servizio il prestatore d'opera nelle imprese a lavoro continuo ha diritto ad un periodo annuo di riposo feriale retribuito* » (1). Quest'ultima dichiarazione ha trovato una forte resistenza da parte dei datori di lavoro, ma le principali organizzazioni industriali finirono con l'accettarla.

La protezione a favore dei lavoratori si esplica pure attraverso una severa vigilanza sugli ambienti e sulle condizioni del lavoro.

Il fascismo, che proclamò il lavoro un « *dovere sociale* » (2), non poteva essere agnostico di fronte a problemi così importanti; e il Regolamento generale sull'igiene del lavoro del 21 aprile 1927, n. 530, supera quanto di più perfetto ed esteso si sia fatto per ora anche all'estero.

La buona esecuzione e la perfetta osservanza delle leggi protettive del lavoro sono affidate ad un regolare corpo d'ispettori particolarmente competenti e muniti della facoltà propria degli ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, per effetto del R. decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3245, hanno giurisdizione anche sull'agricoltura.

* * *

L'azione fascista protettiva del lavoro non può dirsi del tutto compiuta, perchè non sono stati ancora introdotti in tutti i contratti collettivi di lavoro i principî della XXIV dichiarazione della « *Carta* ». Secondo questa norma « *le associazioni professionali hanno l'obbligo di esercitare un'azione selettiva fra i lavoratori diretta ad elevarne sempre più la capacità tecnica e il valore morale* », e debbono considerare come uno dei loro principali doveri « *l'educazione e l'istruzione professionale dei loro rappresentati* ».

(1) La Carta del lavoro. Dichiarazione XVI.

(2) La Carta del lavoro, Dichiarazione II,

« *Esse* », è proclamato nella « *Carta* », « *devono affiancare l'azione delle Opere nazionali relative al dopolavoro e alle altre iniziative di educazione* » (1).

I datori di lavoro, dunque, secondo le direttive fasciste, non devono dichiarare esaurita la loro funzione con il pagamento di adeguate mercedi, ma hanno altresì l'obbligo di preparare le maestranze a dare alti rendimenti e di elevarne lo spirito con tutte quelle istituzioni che siano idonee a trasformare l'operaio in volonteroso cooperatore del processo produttivo.

E ben giustamente l'on. Olivetti (2), in una recente intervista, osserva che « per vincere le battaglie del lavoro bisogna aumentare l'abilità dell'operaio, affinarne le doti naturali, accrescerne la cultura, dargli la conoscenza dei problemi che egli contribuisce a risolvere col suo lavoro, assicurargli attraverso il miglior rendimento, che viene dalla maggiore abilità, il mezzo più sicuro di accrescere i propri guadagni ». E in ciò concordava pienamente con S. E. l'On. Mussolini, il quale, a sua volta, in uno de' suoi mirabili discorsi diceva che « i capitalisti intelligenti non si occupano soltanto di salari, ma anche di case, di scuole, di ospedali e di campi sportivi per i propri operai ».

Però, mentre all'estero, e specialmente nei paesi industrialmente meglio attrezzati del nostro, sono numerose le istituzioni padronali per l'istruzione professionale e la salute fisica e morale dei lavoratori, da noi, malgrado l'opera vigile dell'« *Ufficio di assistenza sociale* » costituito dalla « *Confederazione generale fascista dell'industria italiana* » allo scopo di « promuovere, disciplinare e valorizzare presso le varie aziende le attività rivolte ad opere assistenziali a favore delle masse operaie », ancora sono forti le resistenze contro la nuova legislazione e le nuove concezioni fasciste, specialmente contro quelle che hanno per obiettivo il benessere materiale e morale del popolo che lavora.

(1) La Carta del lavoro. Dichiarazione XXX.

(2) Da « *La politica del lavoro del fascismo* ». Intervista pubblicata dalla « *Tribuna* » del 28 febbraio 1926.

La « *Carta del lavoro* » dev'essere considerata, invece, come una direttiva sicura per tutti coloro che vogliono cooperare con lo stato a dare al processo produttivo un carattere di vera modernità e a renderlo, nel contempo, più redditizio e più umano.

« Con la osservanza precisa dei dettami della « *Carta del lavoro* », le associazioni sindacali » ammonisce il Capo del governo (1), « che raggruppano liberamente tutti i fattori della produzione nell'orbita del massimo ente rappresentativo della nazione « — lo stato — affermeranno praticamente che il nuovo statuto « dei diritti e dei doveri del lavoro si concreta e si sostanzia in un « alto principio morale, prima ancora di tradursi a pieno nella forma « positiva di un obbligo giuridico ».

In questo travagliato dopo - guerra il problema economico ha assunto un carattere di estrema importanza, e deve essere imprescindibilmente risolto se non vogliamo correre nelle competizioni internazionali il pericolo di essere travolti.

La politica dei bassi salari e del prolungamento del lavoro fino all'esaurimento non è più conciliabile con la tecnica moderna, per la quale sono necessari un'intelligenza disciplinata e uno spirito sempre pronto ed elevato.

Ai datori di lavoro incombe quindi una grande responsabilità; cioè quella di dare alla produzione un indirizzo che affidi di ottenere, a bassi costi, alti rendimenti e alle masse degli impiegati, degli operai e dei contadini quella non minore di formarsi una nuova coscienza, sgombra dai pregiudizi di classe e disposta a comprendere i diritti e i doveri che derivano dall'applicazione dei principi fissati nella « *Carta del lavoro* ».

UGO TOMBESI
dell'Università di Urbino.

(1) Circolare del Ministro delle corporazioni ai prefetti del 16 giugno 1927 - V.